

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "Associazione Emanuele Celesia - Amici della Biblioteca e del Museo del Finale".

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente e non ha fini di lucro.

ART. 2

SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Finale Ligure, Rione Borgo, presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina.

La sua durata è a tempo indeterminato.

ART. 3

SCOPO ASSOCIATIVO

L'Associazione (direttamente o mediante la sua struttura organizzativa) persegue finalità di carattere storico - culturale ed in particolare si propone di:

a) far conoscere e divulgare il patrimonio storico - culturale del Finale, testimoniato anche da quanto la Biblioteca ed il Museo conservano; sensibilizzare i soggetti interessati alle tematiche della riscoperta delle radici finalesi e della tutela dei suoi beni culturali, in senso lato;

b) operare, in collaborazione con le rispettive Direzioni della Biblioteca e del Museo, per il continuo miglioramento di qualità nei servizi da essi erogati; favorire l'interazione tra gli stessi e le iniziative biblioteconomiche, bibliografiche e bibliofilistiche e museali di soggetti pubblici e/o privati, attive nel territorio finalese;

c) promuovere la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire sia alle pubblicazioni relative al materiale della Biblioteca e del Museo; sia favorire la sistemazione e restauro della documentazione degli Archivi Storici della Biblioteca e del Museo; sia all'acquisto di opere, documenti ed oggetti ad integrazione dei rispettivi patrimoni, ivi conservati;

d) richiedere contributi per ampliarne il patrimonio documentale, con eventuali acquisizioni sul mercato specializzato;

e) organizzare conferenze, lezioni, visite guidate, mostre, manifestazioni in genere nonché visite ad altre biblioteche e musei, archivi e laboratori di restauro;

f) organizzare incontri con studiosi del settore ed attività analoghe; curare pubblicazioni;

g) cooperare nell'apertura al pubblico della Biblioteca e del Museo fornendo - mediante prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati ed, eventualmente, ad integrazione del personale istituzionalmente addetto - servizi di accoglienza; lezioni; visite tematiche "et similia";

h) collaborare con eventuali altri soggetti pubblici e/o privati, nell'organizzazione di mostre e manifestazioni similari, fornendo i servizi di cui sopra, sempre in accordo con le Direzioni della Biblioteca e del Museo;

i) favorire l'erogazione di borse di studio nonché di altri aiuti economici - (anche a favore di studiosi stranieri) - per tesi di laurea, pubblicazioni e ricerche aventi ad oggetto indagini sui materiali della Biblioteca e del Museo nonché ricerche sul "Finale" in genere;

#p#

1) promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento della Biblioteca e del Museo del Finale.

L'Associazione potrà partecipare, in qualità di associato, ad altre associazioni, gruppi di studio e federazioni, aventi scopi analoghi.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Per manifestazioni di maggior rilievo, afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà - (per specifici eventi) - avvalersi di attività prestate in forma volontaria e gratuita da persone non associate.

Potrà, inoltre, avvalersi, in caso di particolari necessità - (e previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, presa all'unanimità) - di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Si ribadisce che è espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, se non quelle direttamente connesse ed accessorie.

ART. 4

ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Gli Associati sono identificati con le seguenti categorie:

A) "Fondatori": persone fisiche, giuridiche ed Enti che, quali promotori, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione o che si iscrivono alla stessa entro i primi 90 (novanta) giorni dal detto atto di costituzione;

B) "Ordinari": persone fisiche, giuridiche ed Enti che, previa domanda d'ammissione, inoltrata al Consiglio Direttivo, sono dallo stesso accettati quali "associati".

Entrambe le categorie - ("Fondatori" ed "Ordinari") - devono versare la quota associativa, stabilita inizialmente come offerta libera - minimo 20 Euro -, e poi determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; hanno diritto di voto e possono essere eletti negli Organi associativi.

C) "Juniores": giovani fino al compimento del 18° anno di età; la loro quota associativa sarà pari alla metà di quella annualmente approvata dall'Assemblea degli Associati (art. 14 - lettera "f").

D) "Onorari": persone fisiche, giuridiche ed Enti che, con la propria attività o con il proprio prestigio o con particolari elargizioni, contribuiscono a migliorare il nome dell'Associazione o si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione stessa; essi, nominati dal Consiglio Direttivo, devono aver accettato tale nomina; possono essere esonerati dal versamento della quota associativa. Entrambe queste ultime categorie - ("Juniores" ed "Onorari") - non hanno diritto di voto; non possono far parte degli Organi Associativi; possono presenziare alle Assemblee, ma solo come "uditori".

ART. 5

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento interno;

#p#

- b) eleggere le cariche associative ed esservi eletti (ad eccezione degli "Juniores" e degli "Onorari");
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea, nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione, per il raggiungimento dello scopo associativo.

ART. 6

DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto; dell'eventuale Regolamento interno ed i deliberati degli organi associativi;
- b) versare le quote associative (ad eccezione degli "Onorari", se esonerati);
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) fornire spontaneamente e gratuitamente le proprie prestazioni.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) dimissioni;
 - b) esclusione;
 - c) morosità;
 - d) decesso (per persone fisiche) ed estinzione (per persone giuridiche ed Enti).
- A) DIMISSIONI: perdono la qualità di associato per dimissioni, coloro che inviano al Consiglio Direttivo apposita istanza.
- B) ESCLUSIONE: perdono la qualità di associato per esclusione, coloro che per gravi inadempienze nei confronti dell'Associazione o per il venir meno ai doveri associativi, rendono incompatibile la prosecuzione del loro rapporto associativo; l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
- C) MOROSITA': perdono la qualità di associato per morosità, coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa, nei limiti deliberati dal Consiglio stesso.
- I provvedimenti relativi ai punti "B" e "C" divengono esecutivi dal momento della loro notifica all'associato escluso o moroso. La perdita della qualità di Associato deve essere annotata nel "Libro degli Associati".

ART. 8

ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla eventuale sua dotazione iniziale;
- b) dalle quote degli aderenti;
- c) da contributi di privati e di enti pubblici o privati;
- d) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 9

PATRIMONIO

#p#

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e legati.

ART. 10

ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente (se nominato);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite (salvo il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate).

ART. 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati si riunisce, di norma, una volta all'anno, entro il 30 aprile - (su convocazione del Consiglio Direttivo) - per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli associati, regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. L'associato può farsi rappresentare da altro associato - (purchè non Consigliere nè Revisore nè Proboviro) - mediante delega scritta; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun associato non può rappresentare più di 2 (due) associati. Delle riunioni dell'Assemblea - (a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa) - deve essere redatto verbale, da trascrivere in apposito "Libro Verbali dell'Assemblea" ed esporre in apposita bacheca, per almeno 8 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od altro impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) oppure dal Presidente eletto, nel proprio seno, dall'Assemblea stessa.

ART. 12

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

Le riunioni dell'Assemblea sono valide: in prima convocazione, quando è presente un quinto più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea delibera con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione delle cariche associative, di mozione di sfiducia o di accettazione delle dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo nonchè quando la deliberazione riguarda singoli associati.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in sede ordinaria; di almeno i due terzi dei presenti, in sede straordinaria.

Nelle elezioni delle cariche associative, qualora due o più candidati ottengano uguali consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso da affiggere nella sede associativa e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione (compresi fax e posta elettronica).

L'avviso di convocazione - (che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione) - è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno un mese.

ART. 14

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo (chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente) e quello preventivo;
- b) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- c) approvare e modificare eventuale Regolamento interno (predisposto dal Consiglio Direttivo);
- d) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e determinarne il numero;
- e) procedere all'eventuale nomina e/o revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) approvare l'ammontare della quota di associazione, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo (ART. 16 - lettera "c");
- g) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- a) approvare le modifiche dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo (art. 24).

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea (previa determinazione del loro numero) tra gli Associati "Fondatori" e/o "Ordinari".

Il Consiglio dura in carica tre anni, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo che avrà durata fino al 31 dicembre 2010.

I suoi membri sono rieleggibili ma anche revocabili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, previa ratifica dell'avvenuta cooptazione da parte dell'assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto, da inviare a tutti i membri, almeno cinque

#p#

giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione - (che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione) - deve - (entro il medesimo termine di cui al comma precedente) - essere esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo - (a cura del suo Segretario e sotto la supervisione del Presidente) - viene redatto verbale da trascrivere in apposito "Libro verbali del Consiglio Direttivo" ed esporre in apposita bacheca, per almeno otto giorni.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- b) redigere annualmente il bilancio consuntivo (nel quale dovranno essere evidenziati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti durante l'anno) ed il bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determinare annualmente l'entità della quota associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati (ART. 14 - lettera "f");
- d) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- e) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) aderire ad altre organizzazioni locali, regionali e nazionali, in attuazione dei fini e degli obiettivi di cui al presente Statuto;
- g) adottare i provvedimenti indicati al precedente art. 7;
- h) predisporre eventuale Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i) nominare (se ritenuto necessario) un Comitato Storico - Culturale, con esclusiva funzione consultiva (ART. 23).

ART. 17

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino la metà più uno dei suoi membri; esso adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.

Per l'accettazione delle richieste di adesione e per l'adozione dei provvedimenti di esclusione degli associati, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 18

CARICHE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, nomina nel proprio seno il Presidente e - qualora lo ritenga opportuno - il Vice Presidente - (che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento) -; il Segretario; il Tesoriere e tutte le altre cariche stabilite e disciplinate dall'eventuale Regolamento interno.

ART. 19

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

#p#

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione; può nominare avvocati nelle liti sia attive che passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dall'Associazione; riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi, rilasciandone - (anche tramite il Tesoriere) - liberatoria quietanza.

ART. 20

FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dall'eventuale Regolamento interno.

ART. 21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Se nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti; dura in carica tre anni ed i suoi componenti (che possono essere scelti anche fra i non associati) sono rieleggibili ma anche revocabili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica, altresì, il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

ART. 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Se nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi; dura in carica tre anni ed i suoi componenti - (che possono essere scelti fra i non associati) - sono rieleggibili ma anche revocabili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Esso delibera sulle controversie fra associati e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi.

Delle proprie riunioni, il Collegio dei Probiviri redige verbale, da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro trenta giorni, devono essere comunicate agli interessati, a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 23

COMITATO STORICO - CULTURALE

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Storico - Culturale, con funzioni esclusivamente di consulenza e con il compito di collaborare alla formulazione ed alla realizzazione di iniziative culturali, di aggiornamento e di sensibilizzazione dell'Associazione.

Tale Comitato - (del quale è membro di diritto il Presidente od il Vice Presidente, se nominato) - sarà composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

#p#

Esso fornirà proposte e pareri - (non vincolanti) - in ordine al contenuto storico - culturale dell'attività associativa e, comunque, relativamente a quanto gli verrà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Lo stesso Comitato potrà predisporre programmi annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, onde consentirne l'inserimento nel bilancio di previsione dell'anno solare successivo.

I componenti del Comitato durano in carica per il periodo indicato dal Consiglio Direttivo; essi possono essere sostituiti, confermati e/o cooptati.

Detto Comitato si riunisce, almeno una volta all'anno, per iniziativa del proprio Presidente, eletto nel suo seno.

Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

ART. 24

REGOLAMENTO

Per il migliore funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può predisporre eventuale Regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'Assemblea.

ART. 25

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, in sede straordinaria, dall'Assemblea, la quale provvederà sia alla nomina di uno o più liquidatori che in ordine alla destinazione del patrimonio, il quale dovrà essere, comunque, devoluto ad altre associazioni del settore storico - culturale, preferibilmente nell'ambito del Finale.

ART. 26

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dell'eventuale Regolamento interno, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Finale Ligure, 14 maggio 2016

F.ti: Testa Giuseppe in qualità - Flavio Brundu Notaio.